

BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA SCUOLA NORMALE

STATUTO	DPR 254/01
ART. 1	
DENOMINAZIONE -NATURA - SEDE - DURATA	
1.1. È costituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e successive modificazioni ed integrazioni, la Fondazione universitaria della Scuola Normale Superiore di Pisa (di seguito "Fondazione"). La Fondazione potrà far uso delle seguenti denominazione abbreviate: "Fondazione Scuola Normale" e "Fondazione Normale".	<i>Art. 1, co. 1</i>
1.2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli 1 e 6, la Fondazione è costituita dalla Scuola Normale Superiore di Pisa (di seguito "Scuola"), quale "Ente di riferimento", dal [<i>Conservatorio Santa Chiara di San Miniato, dalla Fondazione Emma e Giovanni Sansone di Pisa e dalla Fondazione Giorgio Pasquali di Pisa.</i>]	<i>Art. 1 e art. 6</i>
1.3. La Fondazione può utilizzare, nella rappresentazione grafica della propria denominazione, lo stemma del Conservatorio Santa Chiara di San Miniato, costituito da _____ _____.	
1.4. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopi di lucro ed agisce esclusivamente nell'interesse della Scuola quale proprio ente di riferimento.	<i>Art. 1, co. 3 e 4</i>
1.5. La Scuola esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione in conformità alla normativa vigente ed al presente Statuto. La Fondazione è tenuta ad osservare le indicazioni e le disposizioni emanate dalla Scuola.	<i>Art. 1, co. 5</i>
1.6. La Fondazione ha sede in Pisa, nella Piazza dei Cavalieri n. 7, presso la Scuola; la Fondazione può istituire delegazioni e uffici, in Italia e all'estero.	<i>Art. 1, co. 2</i>
1.7. La Fondazione ha durata illimitata.	
ART. 2	
SCOPI E FINALITÀ	
2.1. La Fondazione, ente strumentale della Scuola e da questa governata secondo le modalità indicate nel presente Statu-	<i>Art. 1, co. 1</i>

<p>to, ha lo scopo di assicurare alla Scuola gli ulteriori sostegni finanziari ed operativi necessari per consentire il conseguimento delle finalità previste dallo Statuto della Scuola.</p>	
<p>2.2. La Fondazione, pertanto, opera su indicazione della Scuola al fine di supportarne le attività istituzionali ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità al Regolamento di cui al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254.</p>	<p><i>Art. 1, co. 1</i></p>
<p>2.3. La Fondazione gestisce le attività strumentali espressamente indicate dalla Scuola secondo le modalità fissate da quest'ultima.</p>	<p><i>Art. 1, co. 1</i></p>
<p>2.4. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili; eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto sono utilizzati interamente ed esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione e supportare le attività della Scuola.</p>	<p><i>Art. 1, co. 6</i></p>
<p>2.5. La Fondazione, su indicazione della Scuola, agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.</p>	<p><i>Art. 2, co. 3</i></p>
<p>ART. 3</p>	
<p>RAPPORTI TRA FONDAZIONE E SCUOLA</p>	
<p>3.1. La Scuola definisce le linee guida dell'attività della Fondazione in conformità all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Regolamento di cui al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste.</p>	<p><i>Art. 12, co. 1</i></p>
<p>3.2. La Scuola approva il piano pluriennale ed il piano annuale delle attività predisposti dalla Fondazione in coerenza con le linee guida di attività.</p>	<p><i>Art. 12, co. 2</i></p>
<p>3.3. I rapporti fra la Scuola e la Fondazione aventi ad oggetto le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle attività indicate al successivo art. 4 sono regolati da specifiche convenzioni aventi ad oggetto, tra l'altro, le modalità di gestione delle attività, la determinazione dei relativi costi ed i sistemi di controllo e verifica delle attività stesse.</p>	<p><i>Art. 12, co. 3</i></p>

<p>3.4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente Statuto la Fondazione si avvale, ove necessario, di personale proprio. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di lavoro e sono costituiti e regolati contrattualmente.</p>	<p><i>Art. 14</i></p>
<p>3.5. La Fondazione sottopone annualmente alla Scuola una relazione sullo stato di attuazione delle proprie attività allo scopo di consentire la loro verifica in rapporto alle linee guida di attività, ai connessi piano pluriennale e piano annuale ed alle convenzioni stipulate.</p>	<p><i>Art. 12, co. 4</i></p>
<p>3.6. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività, e dei connessi piano pluriennale e piano annuale, o di grave inadempimento delle convenzioni sopra indicate, la Scuola può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><i>Art. 12, co. 4</i></p>
<p>3.7. La Scuola, sentiti gli amministratori, può promuovere l'annullamento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione ed allo Statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.</p>	<p><i>Art. 15, co. 4</i></p>
<p>ART. 4 ATTIVITÀ</p>	
<p>4.1. Le attività che la Fondazione può svolgere per il conseguimento degli scopi e delle finalità indicate al precedente art. 2 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato; b. promuovere e gestire la raccolta di fondi e contributi pubblici e privati da destinare alle attività della Scuola e della Fondazione; c. promuovere e sostenere ogni attività integrativa e sussidiaria alle attività istituzionali proprie della Scuola; d. fornire ogni supporto utile per la realizzazione dei progetti della Scuola; e. svolgere ogni attività finalizzata alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio ed alla valorizzazione delle originarie finalità e scopi dei Fonda- 	<p><i>Art. 2, co. 1 e 2</i></p>

tori indicati al successivo art. 7.

4.2. La Fondazione può altresì svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e di servizio strumentali e connesse a quelle sopra indicate, ivi comprese le seguenti:

- a. stipulare contratti, convenzioni, accordi e intese con soggetti pubblici o privati;
- b. amministrare, gestire e valorizzare beni, mobili e immobili, di cui abbia la proprietà o il possesso, **svolgendo anche attività di facility management**;
- c. costituire e partecipare a società, consorzi, associazioni e fondazioni.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti elementi:

- a. fondo di dotazione iniziale in beni mobili e immobili conferito dai Fondatori, come risultante dall'atto costitutivo;
- b. beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo;
- c. contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento della Scuola, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- d. contributi, donazioni e lasciti corrisposti dai Partecipanti istituzionali e dai Partecipanti nella misura che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- e. somme derivanti dai redditi e dalle attività della Fondazione e che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incrementare il patrimonio;
- f. fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

ART. 6

FONDO DI GESTIONE

6.1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione

Art. 4

Art. 5

dispone:

- a. di ogni provento, contributo, donazione o lascito che perverranno a qualsiasi titolo e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b. dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento della sua attività, ivi compresi i corrispettivi per le prestazioni effettuate in favore della Scuola e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- c. dei contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche, italiane ed estere.

ART. 7

FONDATORI

7.1. Assumono la qualifica di "Fondatori", in quanto partecipanti alla costituzione del fondo di dotazione iniziale del patrimonio della Fondazione, i seguenti soggetti:

- a. Scuola Normale Superiore di Pisa;
- b. *[Conservatorio Santa Chiara di San Miniato;]*
- c. *[Fondazione Emma e Giovanni Sansone di Pisa;]*
- d. *[Fondazione Giorgio Pasquali di Pisa.]*

ART. 8

PARTECIPANTI

8.1. Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla Fondazione, previo gradimento della stessa e della Scuola, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano, in via continuativa, alla realizzazione dei suoi scopi mediante contribuzioni in denaro, ovvero in attività e/o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Con la cessazione delle contribuzioni, il Consiglio di Amministrazione dichiara la cessazione del soggetto dalla qualifica di Partecipante istituzionale.

8.2. Assumono la qualifica di "Partecipanti" alla Fondazione, previo gradimento della stessa e della Scuola, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, anche in forma associata, contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri e/o misure da esso stabiliti. Il contributo erogato dai Partecipanti può essere

Art. 6, co. 1

Art. 6, co. 2

Art. 6, co. 3

finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico, compreso fra le attività di cui al precedente art. 4. Al conseguimento dell'obiettivo specifico per il quale è stato ammesso il contributo, il Consiglio di Amministrazione dichiara la cessazione del soggetto dalla qualifica di Partecipante.

8.3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, di norma con periodicità biennale, i requisiti e gli obblighi previsti per l'ammissione dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti; può altresì stabilire le opportune forme di coinvolgimento dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti nella gestione delle eventuali articolazioni interne della Fondazione interessate al raggiungimento degli obiettivi specificatamente finanziati.

8.4. La qualifica di Partecipante istituzionale e di Partecipante comporta adesione allo Statuto e a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se anteriori all'acquisto di tale qualifica.

8.5. La qualifica di Partecipante istituzionale e di Partecipante non è, in alcun modo, trasmissibile.

ART. 9

ORGANI

9.1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti.

9.2. Gli organi della Fondazione durano in carica **quattro** anni ed i **relativi componenti sono confermabili. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione gli organi predetti sono prorogati sino alla nomina dei nuovi organi.**

9.3. **La carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente della Fondazione è incompatibile con la carica di _____.**

9.4. Gli eventuali emolumenti spettanti ai componenti degli organi della Fondazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle formali indicazioni della Scuola. Spetta in ogni caso ai componenti degli organi il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

9.5. I verbali delle riunioni nonché le deliberazioni degli organi sono trascritti in appositi libri sottoscritti dai rispettivi Presidenti e dal segretario.

Art. 6, co. 2 e 3

Art. 7

Art. 12, co. 1

ART. 10 PRESIDENTE	
<p>10.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Scuola.</p> <p>10.2. Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando le materie da trattare nelle riunioni; c. sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, coadiuvato dal Direttore Generale; d. cura l'osservanza dello Statuto; e. cura i rapporti con la Scuola; f. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione. <p>10.3. Il Presidente esercita altresì tutte le altre funzioni ed attribuzioni previste dallo Statuto e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>10.4. Il Presidente può rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.</p>	<p><i>Art. 8</i></p> <p><i>Art. 8</i></p>
ART. 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
<p>11.1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi e le finalità ed assicurare l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.</p> <p>11.2. In particolare, spetta al Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nominare il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento; b. nominare il Direttore Generale, definendone il trattamento economico; c. provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, assumendo il relativo personale; d. approvare i piani, le convenzioni e gli altri docu- 	<p><i>Art. 9</i></p> <p><i>Art. 9, co. 2</i></p> <p><i>Art. 12, co. 2</i></p>

<p>menti previsti dall'art. 3.;</p> <p>e. stabilire i criteri di riscossione e di gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;</p> <p>f. accettare le contribuzioni da parte di terzi in conformità alle previsioni del presente Statuto;</p> <p>g. amministrare il patrimonio ed il fondo di gestione della Fondazione, determinando la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;</p> <p>h. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, disponendo in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, ovvero provvedendo alla coperture delle eventuali perdite di esercizio anche mediante utilizzo del fondo di gestione;</p> <p>i. provvedere alle nomine dei rappresentanti negli organi delle società partecipate;</p> <p>j. approvare gli eventuali regolamenti interni;</p> <p>k. svolgere le altre attività previste dallo Statuto e dalla normativa vigente.</p> <p>11.3. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le proprie attribuzioni anche mediante delega conferita ad uno dei suoi componenti e/o al Direttore Generale. I delegati possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>11.4. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero dispari di componenti, compreso il Presidente della Fondazione, non inferiore a tre e non superiore a undici, nominati dalla Scuola. In ogni caso, almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.</p> <p>11.5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la Scuola provvede tempestivamente alla relativa sostituzione nel rispetto delle previsioni del precedente art. 11.4.. Qualora venga invece a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, questo si riterrà decaduto per intero. Sino a quanto la Scuola non avrà provveduto a nominare i nuovi componenti dell'organo entro il termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, l'ordinaria amministrazione della Fondazione sarà assicurata dal Colle-</p>	<p><i>Art. 4, co. 1</i></p> <p><i>Art. 4, co. 1</i></p> <p><i>Art. 4, co. 1</i></p> <p><i>Art. 13, co. 1</i></p> <p><i>Art. 9, co. 1</i></p> <p><i>Art. 9, co. 1</i></p> <p><i>Art. 9, co. 1</i></p>
--	--

gio dei Revisori dei Conti.

11.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi nonché su richiesta scritta e motivata, con indicazione dell'argomento da trattare, di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere spedita, con qualsiasi idoneo mezzo tecnico purché documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione oppure, in caso di motivata urgenza, almeno quarantotto ore prima.

11.7. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore della Scuola, o un suo delegato, ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

11.8. È ammessa la possibilità di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trovano almeno il Presidente ed il Direttore Generale.

11.9. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito anche qualora, in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica ed almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo; svolge le funzioni ed ha i poteri previsti dal codice civile per il collegio sindacale delle società per azioni ed esercita il controllo contabile; esprime le proprie valutazioni mediante le relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. Gli accertamenti eseguiti dai Revisori sono verbalizzati in appositi libri.

12.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e tre supplenti nominati dalla Scuola, la

Art. 11, co. 1

Art. 11, co. 1

quale nomina anche il Presidente.

12.3. Il Presidente è nominato fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione della Scuola. Gli altri due componenti effettivi e due componenti supplenti devono essere dipendenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dell'Economia. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili ed avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. La perdita dei requisiti suddetti comporta l'immediata decadenza del revisore e la sua sostituzione con il supplente avente l'identica appartenenza. La Scuola provvede a reintegrare i componenti supplenti.

12.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente almeno quattro volte l'anno e quando uno dei componenti ne faccia richiesta motivata indicando l'argomento da trattare. La convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere spedita, con qualsiasi idoneo mezzo tecnico purché documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

12.5. È ammessa la possibilità di intervenire alle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trova il Presidente.

12.6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 13

DIRETTORE GENERALE

13.1. Il Direttore Generale ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture or-

Art. 11. , co. 2

Art. 9, co. 2

ganizzative della Fondazione e delle relative attività.

13.2. In particolare, spetta al Direttore Generale:

- a. la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- b. la predisposizione dei piani di attività della Fondazione da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- c. la stipulazione di tutti i contratti necessari per la realizzazione dei programmi di attività decisi;
- d. la predisposizione degli schemi dei bilanci preventivi e consuntivi, accompagnati dalla relativa relazione illustrativa delle attività;
- e. svolgere le altre attività previste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

13.3. Il Direttore Generale svolge la funzione di segretario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curando la raccolta e la conservazione dei relativi verbali.

13.4. Il Direttore Generale firma tutti gli atti, i contratti, i documenti e le corrispondenze della Fondazione e può rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

ART. 14

ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

14.1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

14.2. Il Direttore Generale cura la redazione e la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

Art. 13, co. 1

14.3. Il bilancio consuntivo è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato nei termini previsti per le società per azioni.

Art. 13, co. 2

14.4. Il bilancio preventivo deve essere redatto entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

14.5. Il Presidente della Fondazione deve trasmettere alla Scuola una copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 13, co. 3

<p style="text-align: center;">ART. 15</p> <p style="text-align: center;">UTILI</p> <p>15.1. Tutti gli avanzi di gestione e gli utili devono essere utilizzati per svolgere le attività della Fondazione oppure per incrementarne il patrimonio.</p> <p>15.2. In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione e gli utili, fondi e riserve possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti, degli amministratori o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Fondazione.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Art. 1, co. 6</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 1, co. 6</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 16</p> <p style="text-align: center;">ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE</p> <p>16.1. La Fondazione si estingue, oltre che per i casi previsti dalla legge, per decisione della Scuola, la quale designa anche i liquidatori.</p> <p>16.2. Il Presidente, ricevuta dalla Scuola la relativa comunicazione, convoca il Consiglio di Amministrazione che deve deliberare l'estinzione e nominare uno o più liquidatori, determinandone il compenso.</p> <p>16.3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono interamente devoluti alla Scuola a sostegno delle sue attività istituzionali.</p> <p>16.4. Nessun onere attivo o passivo è assunto dalla Scuola in conseguenza o in relazione alla estinzione della Fondazione, se non previa formale ed espressa decisione della stessa Scuola.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Art. 15, co. 1</i> <i>Art. 3, co. 2</i> <i>Art. 15, co. 2</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 15, co. 3</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>17.1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di fondazioni, l'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il Regolamento di cui al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	